

Torino, li 06 FEB. 2015

Prot. n. 1867

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera inerenti l'intervento di realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia" - CUP F17B14000040004 - CIG 6064039B47 - (gara 71-2014). Bando di gara n. 2014/S 248-439246 del 24/12/2014 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

1) Con riferimento a quanto indicato all'interno del Disciplinare di Gara (Par. 9.II). Requisiti economico — finanziarie tecnici di partecipazione art. 253, comma 15 bis, Digs.163/06 e s.m.i.)ed in particolare alla richiesta

"b- di avere espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione de/banda (2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014), servizi di direzione (lei lavori comprensivi di misurazione e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di cui al precedente par. 5), per un importo globale di lavori (iva esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta e mezza il corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà svolto il servizio e, pertanto, pari a:

si chiede se, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, i requisiti relativi alla Direzione Lavori possano essere posseduti separatamente rispetto a quelli del CSE.

In particolare si chiede di chiarire se i due requisiti (DL e CSE) possano essere posseduti separatamente dai componenti il raggruppamento temporaneo proposto in gara (un componente possiede i requisiti per la DL ed un componente possiede i requisiti per il CSE).

In caso affermativo si chiede di chiarire come si debba interpretare quanto previsto al par. 9.III/ii. dove viene indicato che "i requisiti di cui ai precedenti punti 9.II. lettere a), b) ed d) (frazionabili), dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. il capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria, La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti" e precisamente se si possa intendere nel senso che la mandataria debba possedere i requisiti in misura maggioritaria e non che debba possedere ciascuna tipologia di requisiti in misura maggioritaria.

2) - Con riferimento a quanto indicato all'interno del Disciplinare di Gara (Par. 9.11). Requisiti economico — finanziarie tecnici di partecipazione art. 253, comma 15 bis, Digs.163/06 e &mi) ed in particolare alla richiesta

"c- di avere svolto nel decennio calendariale recedente la data di pubblicazione del bando di gara (2005-2005- 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014), due servizi di direzione de/lavori comprensivi di misurazione e contabilità relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di cui al precedente par. 5), per un importo totale di lavori (iva esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a 0,60 volte il corrispondente importo stimato dei lavori indicati al precedente par. 5) e pertanto pari a"

Si chiede se viene richiesto come requisito di aver svolto due interventi che coprano ciascuno tutte le categorie richieste in gara, o se il requisito richiesto è di avere svolto due interventi anche differenti fra loro, per ciascuna delle categorie richiamate in bando.

In particolare si chiede di chiarire se è necessario rispondere al requisito di gara presentando solo due interventi che coprano contestualmente tutte le categorie richieste, o se invece è possibile rispondere presentando n. coppie di lavori che coprano distintamente le categorie richiamate in bando.

Si precisa quanto segue:

1) Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al paragrafo 9.II lett. b) del Disciplinare di gara, viene richiesto al concorrente di aver espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di direzione dei lavori comprensivi di misurazione e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di cui al precedente par. 5), per un importo globale di lavori (iva esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta e mezza il corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà svolto il servizio e nel caso di partecipazione alla gara in forma associata detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. E' dunque possibile ipotizzare che un soggetto del raggruppamento abbia svolto servizi di direzione dei lavori comprensivi di misurazione e contabilità relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie previste in bando e un altro soggetto abbia svolto servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie previste in bando che nel complesso raggiungano un importo globale di lavori (iva esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta e mezza il corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà svolto il servizio.

Si specifica, altresì, che quanto indicato al paragrafo 9.III/ii. "i requisiti di cui ai precedenti punti 9.II. lettere a), b) ed d) (frazionabili), dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. il capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria, La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti" debba intendersi nel senso che la mandataria debba possedere ogni singolo requisito (a, b e d) in misura maggioritaria.

SCR

2) In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo il possesso del requisito di cui al paragrafo 9.II lett. c) (c.d. "servizi di punta") può essere dimostrato dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che ogni singolo servizio (di ciascuna coppia di servizi per ogni classe e categoria) non è ulteriormente frazionabile e pertanto dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. Non risulta quindi necessario che uno dei soggetti temporaneamente raggruppati debba avere comunque svolto integralmente un servizio in tutte le classi e categorie (classe I categoria c, classe I categoria g, classe IX categoria b, classe III categoria a, classe III categoria b e classe III categoria c) ma è necessario e sufficiente che un servizio di ciascuna coppia dei c.d. servizi di punta, sia stato integralmente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

In merito al quesito 2:

1) *Nell'ambito del disciplinare di gara, al punto 9 - 'OPERATORI. ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE' (pagg. 6 -7) viene richiesta la certificazione di Opere appartenenti all'ID Opere P.02 (Opere a verde per attività ricreativa o Sportiva); poiché tale categoria nella Legge 143/1949 non era compresa, si domanda, se per opere precedenti al 2013, possano essere considerate le opere a verde comprese in classe e categoria Id della Legge 143/1949 o comunque come regolarsi a tal proposito; si chiede inoltre conferma che l'attività di coordinamento della sicurezza debba essere o meno associata direttamente a ciascuna delle diverse categorie comprese nell'opera.*

2) *Sempre con riferimento all'argomento del quesito precedente, poiché l'identificazione delle opere classificate come P.02 (ai sensi del DM 143/13) riguardano "opere a verde sia su piccola o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo", si domanda un chiarimento su come debba essere intesa la suddetta rilevanza.*

3) *Nell'ambito del disciplinare di gara, al punto 15 "BUSTA B – OFFERTA TECNICO AMMINISTRATIVA (pag 21), viene richiesta la documentazione attestante la professionalità del concorrente tramite schede riferite ad un numero massimo di 3 servizi significativi, qualificabili come affini a quello oggetto dell'affidamento; si domanda se tra i suddetti servizi possano essere documentati anche quelli eccedenti il decennio di riferimento utilizzato per attestare il possesso dei requisiti economico-finanziari*

4) *Nell'ambito della gara in oggetto non viene fatto cenno al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (ed al relativo PSC); non essendo tale servizio contemplato neppure nella gara di progettazione esecutiva e di esecuzione della struttura, si domanda se tale servizio verrà aggiudicato tramite bando di gara e, comunque, in quale momento verrà reso disponibile il suddetto PSC.*

Si precisa quanto segue:

1) Come già specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 9.V) per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 143/2013, i concorrenti dovranno fare riferimento alla

classificazione in classi e categorie come da tabella sotto riportata:

Legge 143/1949	Importo
classe I categoria c	€ 1.717.122,67
classe I categoria g	€ 2.021.335,45
classe IX categoria b	€ 912.081,89
classe III categoria a	€ 384.285,47
classe III categoria b	€ 480.270,96
classe III categoria c	€ 372.034,27

2) Si veda la risposta fornita al punto n. 1 e la relativa tabella.

3) Con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 15 “BUSTA B – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA” del Disciplinare, relativamente alla documentazione attestante la professionalità del concorrente, si specifica che l’arco temporale a cui fare riferimento per la presentazione dei servizi significativi da presentare, qualificabili come affini a quello oggetto dell’affidamento, è il medesimo di quello utilizzato per attestare il possesso dei requisiti economico-finanziari.

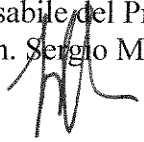
4) Si specifica che la prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è contemplata all’interno dell’appalto “integrato complesso” avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo “Filadelfia”, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), comma 3 e comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. CUP F17B14000040004 - CIG 5936668569, così come si evince anche dal paragrafo 23 del Disciplinare di gara della citata procedura ed in particolare dalla descrizione del criterio motivazionale (*sub-criterio B.2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione* nel seguito riportato: “Preso atto che ai sensi dell’art. 168, comma 10 del D.P.R. 207/2010, il coordinatore per la progettazione che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell’affidatario, all’interno del gruppo di progettazione, l’offerente dovrà indicare il professionista incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

La Commissione privilegerà il soggetto, di comprovata esperienza, che abbia già svolto il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di importo almeno pari a quello

posto a base di gara, per tipologia e grado di difficoltà simili a quelli dell'intervento oggetto di gara, nonché per lavori eseguiti in un ambito cittadino simile a quello in cui si andrà ad operare.”

Rientra, pertanto, nei compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione adeguare il PSC in fase di progetto esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio MANTO



ib/dc



SCR